

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A SCUOLA: facciamo chiarezza.

La questione è regolata dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 25/7/2012. Secondo queste norme:

1. tutti i lavoratori (anche quelli della scuola) e gli studenti equiparati a lavoratori devono ricevere una **formazione particolare che riguarda solo la salute e la sicurezza del lavoratore** e che non ha nulla a che vedere con la formazione finalizzata ad addestrare il lavoratore alla propria mansione. Tale formazione è suddivisa in formazione generale (uguale per tutti) e formazione specifica (legata al tipo di attività).
2. **La formazione va svolta in orario di lavoro.** Infatti l'art. 37 comma 12 del TU 81/2008 recita testualmente: *"la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire [...] durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori"*. Ciò significa che si dovrà sospendere l'attività didattica ovvero permettere il recupero delle ore impiegate nella formazione ovvero, là dove fosse dimostrata l'impossibilità a procedere diversamente, retribuire le ore impiegate per la formazione.

Coloro che, colti da un eccesso di fantasia, pensassero di far rientrare questa formazione nelle attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti ricordino, a scanso di equivoci che alimenterebbero solo il contenzioso, due elementi fondamentali:

- a) il Tribunale di Verona, con sentenza della Sezione Lavoro n. 4611 del 20 gennaio 2011¹, si è pronunciato nel merito dichiarandone l'illegittimità;
- b) l'aggiornamento previsto dal CCNL Scuola (per i docenti va deliberato dal Collegio Docenti) è sempre relativo alla didattica e/o al miglioramento professionale.

Vediamo ora in dettaglio come si deve svolgere questa formazione, anche in base a quanto deciso dall' "Osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole del Piemonte" che, nella seduta del 23/11/2012, ha considerato il lavoro nella scuola a rischio "medio" e stabilito le seguenti regole:

- Almeno **4 ore di formazione generale** per tutto il personale docente e ATA.
- Almeno **4 ore di formazione specifica per i soli Assistenti amministrativi** (poiché la loro attività è stata considerata a rischio "basso").
- Almeno **8 ore di formazione specifica per tutto il restante personale** docente e ATA e **altre 8 ore per i "preposti"** (responsabili degli uffici e insegnanti addetti a palestre e laboratori).
- La formazione progressiva, documentata e condotta nel rispetto di norme precedenti gli accordi di cui sopra, si può far valere (cfr. all.1 circ. n. 614/2012 dell'USR Piemonte).
- Il personale neoassunto deve essere formato entro 60 gg. dall'assunzione.
- Ogni 5 anni il lavoratore già formato deve aggiornarsi tramite un'attività formativa della durata di almeno 6 ore.
- Il formatore deve essere persona qualificata e il corso si deve svolgere su specifiche tematiche definite dalla normativa e inerenti ai rischi presenti (cfr. i documenti citati all'inizio).
- La formazione si può svolgere a scuola o altrove, in presenza o anche in modalità e-learning (purché quest'ultima non consista in una semplice videoproiezione e i discenti possano interagire a distanza con il formatore, ritornare sulle parti non comprese, verificare il loro apprendimento *in itinere*)
- La formazione si conclude con una verifica finale (non raggiungere la sufficienza comporta solo la necessità di effettuare interventi di "recupero"). Il lavoratore che si sottrae alla formazione senza valido motivo è soggetto a sanzione.

**LA SICUREZZA DEL PERSONALE E DEGLI STUDENTI CHE CI SONO AFFIDATI È UNA FACCEA
SERIA, MESSA A RISCHIO DAI CONTINUI TAGLI ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA.**

**EVITIAMO CHE ANCHE QUESTO TERRENO DIVENTI PASCOLO DI FACCENDIERI E OCCASIONE DI
SPRECHI. VIGILIAMO SULLA SERIETÀ DEI CORSI, PRETENDIAMO CHE, NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA, SIANO EFFETTUATI IN ORARIO DI SERVIZIO.**

¹ <http://cubscuolaudine.files.wordpress.com/2013/01/sentenza-del-tribunale-di-verona-sezione-lavoro-n-4611-del-20-gennaio-2011.pdf>